

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

Apportare le seguenti modifiche:

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;
- 2) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;
- 3) alla lettera d), capoverso 8-bis:
 - a) sopprimere il primo periodo;
 - b) al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma

- 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),» e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;
- d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo."»;

5) sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art. 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) – 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti dalle lettere a) b) e c) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»